



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n.13

Oggetto: Rinnovo contrattuale: carta – aziende industriali

PREMESSA

In data 10 febbraio 2026, tra ASSOCARTA (Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta), ASSOGRAFICI (Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici), SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL, UGL CARTA E STAMPA, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 28 luglio 2021 per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria della carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone - codice CNEL G022, scaduto il 31 dicembre 2024. Tale ipotesi di accordo (non modificabile) sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il mese di marzo 2026 e diventerà applicabile all'atto della firma definitiva.

DECORRENZA E DURATA

Fatte salve diverse decorrenze espressamente indicate nei singoli articoli, l'accordo di rinnovo decorre dal **1° aprile 2026** e scadrà il **31 dicembre 2028**, sia per la parte economica che per quella normativa. Si precisa che sono fatti salvi i trattamenti in essere a livello aziendale che assorbono fino a concorrenza i costi aggiuntivi derivanti dalle modifiche contenute nella presente intesa.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime del minimo contrattuale pari a **275,00** euro per il livello **C1**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.

Tale somma viene erogata in 4 tranches:

- 125,00 euro a partire dal **1° aprile 2026**;
- 45,00 euro a partire dal **1° gennaio 2027**;
- 45,00 euro a partire dal **1° gennaio 2028**;
- 60,00 euro a partire dal **1° settembre 2028**.

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA
E-mail: amministrazione@belottiassociati.it
www.belottiassociati.it





Gli importi degli incrementi per i livelli contrattuali, calcolati redazionalmente, risultano i seguenti.

Livello	Par.	Aumenti a partire dal			
		1° aprile 2026	1° gennaio 2027	1° gennaio 2028	1° settembre 2028
Q	250	204,25	73,53	73,53	98,04
AS	249	203,43	73,24	73,24	97,65
A	212	173,20	62,35	62,35	83,14
B1	188	153,59	55,29	55,29	73,73
B2S	182	148,69	53,53	53,53	71,37
B2	174	142,16	51,18	51,18	68,24
C1S	161	131,54	47,35	47,35	63,14
C1	153	125,00	45,00	45,00	60,00
C2	139	113,56	40,88	40,88	54,51
C3	129	105,39	37,94	37,94	50,59
D1	121	98,86	35,59	35,59	47,45
D2	111	90,69	32,65	32,65	43,53
E	100	81,70	29,41	29,41	39,22

I suddetti aumenti comprendono e assorbono la copertura economica dei mesi di vacanza contrattuale gennaio 2025 - marzo 2026.

MINIMI RETRIBUTIVI

Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi minimo tabellare per i vari livelli contrattuali, calcolati redazionalmente, risultano i seguenti.

Livello	Minimi al 31/03/2026	Minimi a partire dal			
		1° aprile 2026	1° gennaio 2027	1° gennaio 2028	1° settembre 2028
Q	2.678,66	2.882,91	2.956,44	3.029,97	3.128,01
AS	2.670,11	2.873,54	2.946,78	3.020,02	3.117,67
A	2.348,59	2.521,79	2.584,14	2.646,49	2.729,63
B1	2.138,90	2.292,49	2.347,78	2.403,07	2.476,80
B2S	2.085,95	2.234,64	2.288,17	2.341,70	2.413,07
B2	2.017,72	2.159,88	2.211,06	2.262,24	2.330,48
C1S	1.903,32	2.034,86	2.082,21	2.129,56	2.192,70
C1	1.835,11	1.960,11	2.005,11	2.050,11	2.110,11
C2	1.713,37	1.826,93	1.867,81	1.908,69	1.963,20
C3	1.626,72	1.732,11	1.770,05	1.807,99	1.858,58
D1	1.557,39	1.656,25	1.691,84	1.727,43	1.774,88
D2	1.470,38	1.561,07	1.593,72	1.626,37	1.669,90
E	1.374,90	1.456,60	1.486,01	1.515,42	1.554,64



CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il gruppo di lavoro paritetico in materia di riforma del sistema di inquadramento dei lavoratori si incontrerà a decorrere dal mese di marzo 2026 e, normalmente, con cadenza bimestrale. L'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, articolato in 4 categorie e 10 livelli professionali, è fissata entro e non oltre il 1° settembre 2028. La conversione dei livelli professionali del personale in forza avverrà in forma orizzontale, senza incrementi o decrementi rispetto ai livelli attualmente posseduti. Nulla di quanto già percepito dai lavoratori, a qualsiasi titolo e in ragione del rapporto di lavoro, sarà modificato in ragione del nuovo sistema di inquadramento.

IMPORTI INTEGRATIVI TURNISTI

Viene stabilita da aprile 2026 la conferma degli importi integrativi di normale retribuzione in atto

- per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei 3 turni avvicendati (tabella A art. 57 del CCNL) e
- per quelli delle cartiere a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei 3 turni avvicendati (tabella B art 57 del CCNL che si applica solo alle aziende che la applicano all'entrata in vigore dell'accordo di rinnovo in oggetto, salvo condizioni di miglior favore concordate a livello aziendale).

Si conviene, invece, l'eliminazione degli importi integrativi della tabella C dell'art. 57 del CCNL riferita ai lavoratori delle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo 7 giorni su 7.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Dal **1° gennaio 2027** il contributo al Fondo Salute Sempre (a totale carico azienda) viene **incrementato** di **3,00 euro** e risulta pari a 123,00 euro annui.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A partire dal **1° gennaio 2027** il contributo al Fondo Byblos a carico azienda viene **incrementato** dello **0,20%** della normale retribuzione annua (comprensiva della 13ª mensilità).

LAVORO STRAORDINARIO

Si ricorda che il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori e, tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea tale principio non trova applicazione e l'azienda può chiedere ai lavoratori prestazioni straordinarie nel limite di **72 ore annue** (prima 70 ore annue) pro capite.

PERMESSI

Con riferimento alla tabella riepilogativa ore annue ferie, rol, ex festività, permessi retribuiti (art. 21 del CCNL), l'accordo dispone che, **dal 1° gennaio 2027**, per i cicloturnisti (lavoratori 3 turni 7 giorni su 7) i permessi retribuiti/ex festività/rol **sono elevati** da 32 ore annue a 40 ore annue.

FESTIVITÀ

Viene introdotta tra le festività la giornata **del 4 ottobre** (San Francesco d'Assisi). Per il ciclo continuo tale giornata può essere sostituita con la giornata di Pasqua a livello aziendale.

INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DAL LAVORO

L'accordo conferma che in caso di interruzioni temporanee di lavoro per causa di forza maggiore verificatesi dopo l'inizio del lavoro, al lavoratore spetta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso. Si precisa che per cause di forza maggiore sono da intendersi anche interventi



straordinari e indifferibili di manutenzione e interventi tecnologici dei macchinari.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La disciplina del lavoro a termine viene ridefinita ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. (artt. 19-29).

Periodo di prova

Ferma restando per il livello E la durata massima di 1 mese, conformemente all'art. 13 della Legge n. 203/2024 la durata del periodo di prova è stabilita in **1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario** a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore

- a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e
- a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Ipotesi ammesse

La stipula di contratti a termine di durata **fino a 24 mesi** è consentita per le seguenti causali:

- incremento di volumi produttivi;
- incremento dell'attività economica dell'impresa;
- partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti;
- investimenti nei processi produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
- realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o innovazione aziendale e/o riorganizzazione.

Attività stagionali

Viene inserita nell'elenco delle attività stagionali anche **l'intensificazione** dell'attività lavorativa (anche quella svolta normalmente dall'azienda) in determinati periodi dell'anno.

AMBIENTE E SICUREZZA

In materia di permessi per RLS viene recepito l'accordo interconfederale 12 dicembre 2018.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 17.02.2026

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)